

A proposito di devolution si riporta di seguito un quadro comparativo delle modifiche, d'interesse specifico dei Servizi di Prevenzione, che sarebbero introdotte dall'approvazione definitiva del disegno di legge approvato, in sede di prima deliberazione, il 23 marzo 2005 dal Senato (fonte il sito web del governo).

Come si può vedere diventerebbero di esclusiva competenza dello Stato: norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari, sicurezza del lavoro, grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia

Le Regioni, non più competenti in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute, avrebbero potestà legislativa esclusiva in materia di assistenza e organizzazione sanitaria.

Come conseguenza il Testo Unico sulla sicurezza nel lavoro, non gradito alla Regioni, potrebbe essere approvato dal Governo per competenza esclusiva, e le leggi regionali che hanno abolito pratiche di non comprovata efficacia potrebbero essere invalidate per lo stesso motivo.

La SNOP dovrà valutare attentamente l'opportunità di aderire attivamente ad iniziative, anche di tipo referendario, promosse per contrastare questa strategia che contrasta apertamente con quanto sostenuto dalla nostra associazione.

Luigi Salizzato

#### **Legislatura 14<sup>o</sup> - Disegno di legge N. 2544-B**

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV

2544-B

*Attesto che il Senato della Repubblica, il 23 marzo 2005, ha approvato senza modificazioni, nuovamente in sede di prima deliberazione, il seguente disegno di legge costituzionale, d'iniziativa del Governo, già approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:*

Modifiche alla Parte II della Costituzione

Capo V

MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 39.

*(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)*

1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».

2. All'articolo 117, **secondo comma**, della Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale»;».

3. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera e) sono premesse le seguenti parole:

«politica monetaria,»; dopo le parole: «tutela del risparmio» sono inserite le seguenti: «e del credito»;

dopo le parole: «tutela della concorrenza» sono inserite le seguenti: «e organizzazioni comuni di mercato».

4. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera h), dopo le parole: «polizia amministrativa»

sono inserite le seguenti: «regionale e».

#### **La Costituzione della Repubblica Italiana**

##### **Parte seconda**

##### **TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI (con le modifiche introdotte dalla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001)**

##### **Art. 117**

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

##### **Secondo comma**

**Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:**

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

5. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

«*m-bis*) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari».

6. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«sicurezza del lavoro».

7. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ordinamento della capitale».

8. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:

«*s-bis*) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;

*s-ter*) ordinamento della comunicazione;

*s-quater*) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;

*s-quinquies*) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia».

9. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: «e sicurezza»;

b) sono soppresse le parole: «tutela della salute»;

c) dopo le parole: «ordinamento sportivo» è inserita la seguente: «regionale»;

d) le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «reti di trasporto e di navigazione»;

e) le parole: «ordinamento della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti:

«comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche»;

f) le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» sono sostituite dalle seguenti: «produzione, trasporto e distribuzione dell'energia»;

g) le parole: «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» sono sostituite dalle seguenti: «istituti di credito a carattere regionale».

10. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia amministrativa regionale e locale;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

#### Terzo comma.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative

a) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del

lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca

scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;

ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;

produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse

di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere

regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per

la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

#### Quarto comma

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite

<p>e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».</p> <p>11. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente: «La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni».</p>	<p>da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.</p> <p>La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.</p> <p>Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p> <p>La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.</p>
---	---